



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 88 del 17/10/2019

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Occupazione di spazi ed aree pubbliche a servizio di locali commerciali mediante la collocazione di dehors o altre attrezzature temporanee e amovibili .

IL SINDACO

PRESO ATTO che pervengono spesso, da parte di titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, richieste di occupazione di suolo pubblico sulla sede stradale, e precisamente sui parcheggi pubblici riservati alle auto, al fine dell'accoglienza della propria clientela negli spazi antistanti i rispettivi locali;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale migliorare la vivibilità della città preservando non solo l'immagine e il decoro degli spazi pubblici, ma anche la salute pubblica sotto il profilo della pubblica incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO, altresì, che la concessione di aree pubbliche non può penalizzare i cittadini automobilisti attraverso la sottrazione di parcheggi pubblici destinati alla collettività, ma deve rappresentare un'integrazione alle aziende commerciali con la finalità di apportare migliorie alla qualità della scena urbana e del paesaggio, e potenziare la vocazione turistica e commerciale della città;

CONSIDERATO, inoltre, che sono state rilevate diverse criticità in merito alle strutture precarie temporanee e ai dehors sui marciapiedi e sui parcheggi pubblici e, di conseguenza, è stato attivato uno studio per la predisposizione di un nuovo Regolamento in sostituzione del vigente "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili", di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 15/5/2018;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della modifica del predetto Regolamento, consentire che le nuove occupazioni di suolo pubblico mediante la collocazione di dehors o altre attrezzature temporanee e amovibili a servizio locali di somministrazione di alimenti e bevande e locali commerciali e artigianali, possano temporaneamente essere autorizzate **solo su marciapiedi, piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali e fino alla data del 31 dicembre 2019**, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/5/2018;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, vietare l'occupazione di suolo pubblico sui parcheggi pubblici destinati alle auto;

VISTO l'art. 3 comma 16 della Legge 15.07.2009 n° 94 che prevede: "... nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni, **il sindaco, per le strade urbane**, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono **ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni**";

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 65 del 13/10/2017 finalizzata a contrastare il fenomeno dell'indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio;

VISTO l'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada);

VISTO il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/5/2018;

VISTA l'art. 3 comma 16 della L. 15.7.2009 n° 94;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte

1. Le nuove occupazioni di suolo pubblico mediante la collocazione di dehors o altre attrezzature temporanee e amovibili a servizio locali di somministrazione di alimenti e bevande e locali commerciali e artigianali, potranno temporaneamente essere autorizzate **solo su marciapiedi, piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali e fino alla data del 31 dicembre 2019**, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/5/2018.

2. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico sui parcheggi pubblici destinati alle auto.

3. Sono fatte salve le occupazioni di suolo pubblico autorizzate in data antecedente alla presente Ordinanza fino alla loro scadenza naturale.

Per l'inosservanza della presente ordinanza si rinvia all'Ordinanza sindacale n. 65 del 13/10/2017, all'art. 20 del codice della strada e all'art. 3 comma 16 della Legge 15.07.2009 n° 94.

La Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell' Ente.

La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata, a:

Carabinieri : tss21418@pec.carabinieri.it; tss29374@pec.carabinieri.it,

tss21760@pec.carabinieri.it

Polizia di Stato: gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefss@pec.interno.it,

Settore Polizia Municipale – Sede -

Sassari li 17/10/2019



IL SINDACO

Prof. Gian Vittorio Campus

Gian Vittorio Campus